

DISCIPLINA PER LA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E DELLE CATEGORIE ATTRAVERSO MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 (cd. avvisi pubblici di mobilità esterna).

Art. 1

Avvisi pubblici di mobilità esterna

1. La copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso mobilità volontaria esterna avviene attraverso la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento (InPA) e sul sito istituzionale della Regione Piemonte (<https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage>) di apposito **avviso pubblico di mobilità** che contiene:

- a) il numero dei posti da coprire, la struttura organizzativa, la sede di lavoro e una sintetica e circostanziata descrizione delle attività riferite a ciascuna posizione lavorativa ricercata
- b) l'Area/qualifica dirigenziale di inquadramento, il profilo professionale e la macrofamiglia di appartenenza;
- c) i requisiti culturali, formativi, professionali e attitudinali;
- d) altre indicazioni essenziali o specifiche per la copertura dei posti;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle candidature (pena la nullità della candidatura);
- f) le cause di esclusione dalla procedura.

2. La selezione ha esito sulla base delle seguenti fasi valutative:

- una prima valutazione comparativa dei curricula vitae rispetto ai requisiti culturali, formativi, e professionali, così come specificati nell'avviso;
- un successivo colloquio dei candidati ritenuti idonei nella prima fase di valutazione, volto ad approfondire le conoscenze tecniche e specifiche, le capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali e motivazionali che il posto richiede.

3. Al fine di rendere massime la trasparenza e la pubblicità della procedura e di potenziare la possibile platea dei candidati, può essere previsto il ricorso a modalità ulteriori di diffusione dell'avviso su piattaforme web dedicate alla selezione del personale.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di avviso pubblico di mobilità esterna i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e smi, che alla data di scadenza dell'avviso:

- siano in possesso dell'inquadramento nella stessa o corrispondente **area/qualifica dirigenziale** e medesimo **profilo professionale** o profilo assimilabile al posto da ricoprire;
- abbiano superato il **periodo di prova**;
- abbiano svolto un **periodo di servizio a tempo indeterminato** presso una Pubblica amministrazione nella medesima o corrispondente Area/qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato, la cui durata viene stabilita nell'avviso;
- siano in possesso del **titolo di studio** indicato nell'avviso, ove condizione essenziale per la copertura della posizione lavorativa;
- non siano stati destinatari di **sanzioni penali**; per i dirigenti si richiamano le previsioni dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013; nel caso in cui abbiano procedimenti penali in corso, gli stessi

dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione regionale;

- non siano stati destinatari di **sanzioni disciplinari** presso gli enti di appartenenza nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell'avviso e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

2. Gli interessati possono presentare domanda per **una sola posizione**, a pena di esclusione.

3. L'Amministrazione, ove ne ricorrano le condizioni, può richiedere l'attestazione da parte degli enti di provenienza di particolari situazioni, se previste da norme di legge.

Art. 3

Modalità di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il termine improrogabile previsto dall'avviso, sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it), secondo le modalità previste dal portale medesimo.

2. Le domande di mobilità esterna eventualmente già pervenute per il ruolo della Giunta regionale del Piemonte non possono essere valutate ai fini degli specifici avvisi di mobilità, secondo quanto previsto dall'art. 30, c.1, del D.lgs 165/2001. Pertanto chi fosse interessato deve parteciparvi secondo la presente disciplina e le specifiche dell'avviso.

Art. 4

Verifica delle domande e composizione della Commissione di valutazione

1. Le domande pervenute vengono sottoposte a verifica dei requisiti generali di ammissibilità di cui all'art. 2 da parte della Direzione della Giunta Regionale, attraverso il Settore Organizzazione.

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti generali prescritti e/o per rilevate cause di inconferibilità è disposta in itinere con atto motivato del dirigente responsabile del settore Organizzazione e che ha carattere definitivo, anche con riferimento alla fattispecie di domande plurime per più posizioni di cui all'art. 2 c.2 e saranno rese note ai candidati tramite pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage>, nonché mediante pubblicazione sul Portale InPA.

2. I curricula dei candidati ammessi alla selezione vengono successivamente valutati da parte di una apposita Commissione di valutazione, al fine di esaminare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto dell'avviso e la professionalità del richiedente, composta da 3 membri, come sotto specificato in base alla figura da ricoprire.

Posizioni lavorative con qualifica dirigenziale:

- direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire, che svolge la funzione di presidente;
- un esperto di materia al fine di accertare il livello di competenza in una particolare disciplina o specifico ambito professionale, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale (in ambito accademico, istituzionale, professionale) o fra esperti interni all'Ente;

- un esperto in selezione e valutazione del personale per l'accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale.

Posizioni lavorative riferite alle Aree

- il direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire, o un dirigente in servizio presso la medesima struttura da lui delegato che svolge la funzione di presidente e che opera anche nella veste di dirigente deputato alla selezione e valutazione del personale;
- da due esperti di materia, al fine di accertare il livello di competenza in una particolare disciplina o specifico ambito professionale, scelti fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, di norma interni all'Ente.

Nel caso di posizioni lavorative riferite ad attività di supporto, trasversali o assimilabili a favore di direzioni diverse, i direttori coinvolti nella ricerca concordano la composizione della commissione.

La commissione si avvale del supporto di un dipendente regionale che svolge la funzione di segretario.

3. La commissione sottoscrive appositi verbali dai quali emergono le risultanze delle valutazioni (curricolare e del colloquio), i relativi punteggi, e la formulazione di graduatoria finale. Ciascun verbale deve contenere, inoltre, la motivazione sintetica della valutazione comparativa dei candidati.

4. La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

5. Per la prestazione dei componenti esterni della Commissione valutativa, si stabilisce che agli eventuali esperti esterni, di materia ed in selezione e valutazione del personale, viene riconosciuto un compenso giornaliero non superiore a 1000,00 euro lordi, comprensivo di ogni onere ed eventuali spese di trasferta. Si precisa che la giornata lavorativa si intende della durata di almeno 8 ore; la stessa può essere frazionata; in tal caso il compenso spettante è da calcolare con riferimento al compenso giornaliero, rapportato al costo orario (fermo restando lo svolgimento di attività lavorativa riferita all'ora intera).

Art. 5

Valutazione dei requisiti culturali, professionali e attitudinali da parte della Commissione di valutazione

Per quanto attiene ai seguenti requisiti:

- culturali (diversi dal titolo di studio eventualmente richiesto) e formativi;
- professionali;
- conoscenze tecniche o specifiche;
- capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali;
- eventuali altri requisiti;

la valutazione è operata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 4 in due distinti momenti: la valutazione dei curricula e la valutazione attraverso colloquio, così come specificato nei seguenti articoli 6 e 7.

Art. 6
Valutazione dei curricula - criteri

1. La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e al profilo professionale ricercato nella posizione ad avviso.
2. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:
 - a) fino a 5 punti per i **requisiti culturali e formativi** (titoli di studio diversi da quello di accesso, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, ecc.), solo se coerenti con la posizione lavorativa;
 - b) fino a 25 punti per i **requisiti professionali** (competenze legate alla esperienza professionale concretamente maturata, anche in contesti privati qualora analoga a quella richiesta, correlata all'esperienza professionale) caratterizzanti la posizione lavorativa.
3. I candidati che conseguono un punteggio minimo di 18 punti sono ammessi al colloquio, in numero non superiore a 10, elevabile a 15 nel caso in cui la commissione di valutazione ravvisi curricula di particolare attinenza con la posizione richiesta.

Art. 7
Valutazione del colloquio - criteri

1. Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità psico-attitudinali, organizzative, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così suddivisi:
 - a) fino a 15 punti rispetto alle **conoscenze tecniche o specifiche** (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.);
 - b) fino a 15 punti in riferimento alle **capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali** e al grado di autonomia nell'esecuzione delle attività.
2. Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che conseguono al colloquio una valutazione minima di 18 e, pertanto, di almeno 36 punti complessivi (valutazione curricula e valutazione colloquio), nell'ambito dei migliori 10 o 15 candidati ammessi al colloquio. In caso di eventuale parimerito prevale la minore età anagrafica.
3. Qualora il candidato non si presenti a sostenere il colloquio decade dalla procedura di selezione.
4. La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Art. 8
Esiti, graduatoria e sua validità

1. Gli esiti delle singole fasi valutative relative ai candidati individuati attraverso il codice candidatura assegnato in fase di presentazione della domanda, vengono pubblicati sulla sezione dedicata ai concorsi/incarichi/stage del sito istituzionale della Regione Piemonte – Giunta regionale, nonché mediante pubblicazione sul Portale InPA ed hanno carattere di notifica.
2. La Commissione redige una graduatoria finale espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei curricula e del colloquio, così come risulta dai verbali della

Commissione, oggetto di approvazione da parte del responsabile del Settore Organizzazione e di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica. La procedura selettiva deve concludersi di norma entro il termine di 120 giorni.

3. La graduatoria è valida per la copertura dei posti per la quale è stata redatta. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

E' facoltà dell'Amministrazione dar corso al trasferimento di dipendenti collocati utilmente in graduatoria, seguendone il relativo ordine, che confermino la loro disponibilità al trasferimento, entro 18 mesi dalla sua approvazione, anche per altre Direzioni con esigenza di copertura di profili di pari area e profilo professionale all'interno dei contingenti di mobilità esterna stabiliti nel Piano triennale di Fabbisogni.

4. La data di effettivo trasferimento verrà concordata con gli Enti di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs 165/2001. Una data di decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di appartenenza non compatibile con le esigenze di servizio della Regione Piemonte, così come la rinuncia del candidato prescelto, comporta lo scorrimento della graduatoria secondo il relativo ordine.

La decorrenza del trasferimento viene altresì individuata nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dalle parti.

Art. 9

Trattamento dei dati

I dati forniti dai candidati sono raccolti per la finalità di gestione della procedura di che trattasi e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Art. 10

Disposizioni finali e rinvii

1. La presentazione della domanda di partecipazione agli avvisi pubblici di mobilità esterna non comporta nessun diritto all'assunzione da parte del richiedente, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura dei posti messi ad avviso.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione a seguito di sopraggiunti vincoli o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il ricorso all'avviso, dandone comunicazione agli interessati. Parimenti, è possibile non dare corso alla mobilità in considerazione degli esiti negativi del processo valutativo delle candidature.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alla legislazione vigente in materia di mobilità esterna ed ai contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento.

4. La presente disciplina, oggetto di approvazione con determinazione dirigenziale, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.